

Bruxelles, 14 dicembre 2016
(OR. en)

15597/16

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0393 (COD)**

**STATIS 105
REGIO 111
CODEC 1902**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	13 dicembre 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2016) 788 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1059/2003 per quanto riguarda le tipologie territoriali (Tercet)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 788 final.

All.: COM(2016) 788 final



Bruxelles, 13.12.2016
COM(2016) 788 final

2016/0393 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (CE) n. 1059/2003 per quanto riguarda le tipologie
territoriali (Tercet)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Eurostat pubblica statistiche europee in numerosi settori statistici a livello regionale in conformità al regolamento (CE) n. 1059/2003⁽¹⁾ relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS). Tali statistiche sono ampiamente utilizzate nell'ambito della politica regionale dell'UE e al fine di determinare l'ammissibilità delle regioni al sostegno dei fondi di coesione. Nel corso degli ultimi anni Eurostat ha allargato la gamma delle statistiche pubblicate su una serie di tipologie territoriali per rispondere alla crescente necessità dei responsabili politici dell'UE di disporre di tali dati nel contesto delle politiche di coesione e di sviluppo territoriale. La Commissione ha definito queste tipologie territoriali in collaborazione con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ed ha adottato metodologie per elaborarle e mantenerle aggiornate. Il regolamento NUTS non comprende ancora o non definisce sul piano giuridico queste tipologie territoriali per determinare le zone e regioni urbane, rurali, costiere e/o le altre zone e regioni dell'UE, anche se vengono già utilizzate. Il fatto che queste tipologie e le loro metodologie non abbiano alcun riconoscimento giuridico e non siano formalmente riconosciute dal sistema statistico europeo (SSE) è una questione che occorre affrontare affinché esse diventino tipologie statistiche riconosciute, imparziali e trasparenti.

Gli obiettivi politici principali dell'iniziativa sono i seguenti.

1. Giungere a un riconoscimento giuridico delle tipologie territoriali, compresa la definizione delle città, ai fini delle statistiche europee

Un regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1059/2003 inserirà le tipologie territoriali nell'attuale regolamento NUTS. Ciò consentirà di fare riferimento a queste tipologie territoriali nei regolamenti statistici tematici e nelle iniziative politiche, per rilevare le statistiche europee e/o per concentrarsi a livello politico su specifici territori come le città e le zone e regioni urbane, rurali o costiere. L'iniziativa riguarderà quindi le tipologie territoriali esistenti in base al livello NUTS 3 (ad esempio la tipologia urbana-rurale, le regioni metropolitane), le unità amministrative locali (ad esempio il grado di urbanizzazione, le città, le zone costiere) e il livello di 1 chilometro quadrato della griglia necessario per calcolare le altre tipologie, basate sulla distribuzione e la densità della popolazione nelle celle della griglia.

2. Stabilire le definizioni di base e i criteri statistici per le diverse tipologie territoriali

Per ottenere la trasparenza metodologica e garantire la stabilità delle tipologie territoriali nel corso del tempo è necessario che nel regolamento e nelle sue disposizioni di attuazione siano specificati le definizioni di base e i criteri per la creazione e l'aggiornamento delle tipologie. A tale scopo l'iniziativa utilizzerà le metodologie già esistenti per le diverse tipologie.

3. Garantire l'applicazione e l'utilizzo armonizzati e trasparenti delle tipologie territoriali a livello dell'UE e degli Stati membri

¹ Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

L'iniziativa intende migliorare la comparabilità e la stabilità delle tipologie. Ciò avrà un impatto positivo sulla compilazione e sulla diffusione delle statistiche regionali europee.

4. Nel contesto dell'allineamento del regolamento (CE) n. 1059/2003 alle nuove norme del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), le competenze attualmente conferite alla Commissione da detto regolamento, che le consentono di adottare atti volti a modificare elementi non essenziali del regolamento, integrandolo in conformità alla procedura di regolamentazione con controllo, dovrebbero essere garantite attribuendole il potere di adottare atti delegati.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente proposta inserirebbe nel regolamento NUTS tipologie connesse con vari settori statistici, come i conti regionali, il mercato del lavoro, lo sviluppo rurale, l'agricoltura, il turismo, la politica marittima, ecc. Essa consentirebbe di aggregare i dati secondo tipologie precise: permetterebbe ad esempio di confrontare il PIL delle zone rurali con quello delle aree urbane, i pernottamenti turistici nelle zone costiere con quelli delle zone e regioni non costiere, l'occupazione/la disoccupazione a seconda del grado di urbanizzazione ecc.

Concetti come il grado di urbanizzazione possono essere utilizzati anche per fornire all'ONU dati sulle zone urbane e rurali.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Le tipologie territoriali hanno una notevole incidenza sulle politiche regionali nel quadro degli obiettivi generali della strategia Europa 2020⁽²⁾. Ad esempio, le politiche di coesione dell'UE mirano a ridurre le disparità tra le regioni dell'Unione e a promuovere la crescita, l'occupazione e lo sviluppo sostenibile nelle zone e regioni svantaggiate. Negli ultimi anni è stata prestata maggiore attenzione agli interventi politici basati su dati concreti e ad approcci territoriali più integrati che riflettono la diversità delle regioni dell'Unione, ad esempio in termini di occupazione, demografia, povertà, istruzione o attività economica. Le analisi delle politiche regionali dimostrano la necessità di esaminare le notevoli differenze tra zone urbane e rurali, che non sono uniformi nei diversi Stati membri (si veda, ad esempio, la Sesta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale⁽³⁾). La politica di coesione 2014-2020 sottolinea le strategie di sviluppo territoriale concentrandosi sulle zone urbane e rurali, nonché su quelle costiere. Secondo i principi della politica di coesione 2014-2020 definiti nel quadro strategico comune⁽⁴⁾, gli approcci adottati per promuovere la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva devono riflettere il ruolo delle città e delle zone urbane, rurali e costiere e tenere conto dei legami tra zone urbane e rurali. La tipologia del grado di urbanizzazione è stata utilizzata recentemente nel regolamento (UE) n. 522/2014⁽⁵⁾ per definire l'ammissibilità al sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale per realizzare azioni innovative in grandi città, città e periferie.

² http://ec.europa.eu/europe2020/index_it.htm.

³ http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/reports/2014/6th-report-on-economic-social-and-territorial-cohesion.

⁴ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

⁵ GU L 148 del 20.5.2014, pag. 1.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

L'articolo 338 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea costituisce la base giuridica delle statistiche europee. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano misure per l'elaborazione di statistiche, ove necessario, perché l'UE possa svolgere il proprio ruolo.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Il principio di sussidiarietà si applica se la proposta non rientra nella competenza esclusiva dell'UE. Agendo in modo indipendente gli Stati membri non possono conseguire in misura sufficiente gli obiettivi dell'azione proposta, cioè introdurre le componenti necessarie per quanto riguarda le tipologie territoriali. Gli interventi possono essere effettuati in modo più efficiente a livello dell'Unione, sulla base di un atto giuridico dell'UE, per elaborare, coordinare e mantenere aggiornate classificazioni statistiche armonizzate, comprendenti tipologie territoriali per fini statistici a livello dell'UE.

- **Proporzionalità**

L'iniziativa propone di non modificare l'attuale regolamento NUTS più di quanto non sia assolutamente necessario. Tenuto conto della necessità di un riconoscimento formale delle tipologie territoriali per le statistiche e l'elaborazione delle politiche, essa mira a modificare il regolamento NUTS per includere le tipologie territoriali nel quadro giuridico, senza modificare i principi fondamentali né la struttura e le definizioni delle regioni NUTS che sono ampiamente accettate, sperimentate e incontroverse.

Questa opzione è considerata l'approccio più equilibrato per conciliare la necessità di adottare misure con l'intenzione di limitare la portata dell'iniziativa al minimo necessario per il raggiungimento degli obiettivi. Dato che si tratta di una codificazione giuridica di tipologie esistenti e delle loro componenti e la Commissione (Eurostat) gestirà l'assegnazione delle tipologie, l'iniziativa richiede solo costi aggiuntivi trascurabili per gli istituti nazionali di statistica e non comporta costi per le imprese e i cittadini.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Atto giuridico proposto: regolamento.

Visti gli obiettivi e il contenuto della proposta nonché il fatto che si tratta di una proposta di modifica di un regolamento esistente, un regolamento è l'atto giuridico più adeguato.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

La legislazione vigente non comprende ancora le tipologie, il che rende molto difficile stabilire e garantire condizioni uniformi per un'applicazione armonizzata.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

I portatori di interessi nel caso della presente proposta sono principalmente gli istituti nazionali di statistica degli Stati membri. La Commissione (Eurostat) ha coinvolto i loro

esperti fin dalle primissime fasi e si è basata sui loro commenti e sulla loro competenza per redigere la proposta.

La direzione generale della Politica regionale e urbana (DG REGIO) della Commissione, principale utilizzatore politico dei dati regionali, è stata consultata varie volte ed ha fornito commenti preziosi.

Vista la natura tecnica della presente proposta, non è stato ritenuto necessario coinvolgere altri organismi.

- **Assunzione e utilizzo di perizie**

I concetti delle tipologie sono stati sviluppati in stretta collaborazione con Eurostat, la DG REGIO e il Centro comune di ricerca, che hanno fornito un contributo tecnico essenziale, nonché con l'OCSE, riunendo una serie di concetti esistenti in precedenza e le loro diverse metodologie.

L'OCSE utilizza le tipologie armonizzate a fini statistici ed anche analitici.

- **Valutazione d'impatto**

Non è stata effettuata nessuna valutazione d'impatto, poiché la proposta non ha conseguenze economiche, sociali e ambientali significative e non comporta alcun onere aggiuntivo per le imprese o i cittadini. L'iniziativa mira principalmente a completare l'attuale regolamento NUTS con gli elementi necessari per tener conto dei recenti sviluppi delle classificazioni territoriali a fini statistici.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

La codificazione delle tipologie territoriali nel regolamento NUTS rende superflua la loro definizione e spiegazione in altri atti giuridici specifici, ad esempio negli atti relativi allo sviluppo rurale o urbano. Questo semplifica e armonizza la legislazione in materia di sviluppo urbano e rurale e la politica marittima.

- **Diritti fondamentali**

La presente proposta non pregiudica i diritti fondamentali.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Dato che le tipologie sono già in uso, sebbene non siano riconosciute sul piano giuridico, non si prevede di definire particolari piani di attuazione o modalità di monitoraggio. In principio, la procedura per determinare e pubblicare le tipologie è la seguente.

La Commissione (Eurostat) effettua i calcoli necessari per assegnare le tipologie quando sono disponibili nuovi dati sulla distribuzione e sulla densità della popolazione nelle celle della griglia. Di solito ciò avviene in seguito a un censimento. Gli aggiornamenti secondari, per

indicare modifiche della struttura locale o regionale degli Stati membri, possono essere apportati ogni anno per gli Stati membri interessati.

Dopo aver effettuato questi calcoli iniziali, la Commissione (Eurostat) comunica i risultati agli Stati membri. Questi possono verificarli o modificarli, ad esempio in base a particolari circostanze geografiche.

Quando i risultati sono stati concordati con gli Stati membri, la Commissione (Eurostat) li pubblica sui siti web dedicati a tale argomento.

È necessario stabilire condizioni uniformi per armonizzare le tipologie. La Commissione dovrebbe essere abilitata a farlo per l'applicazione delle tipologie mediante atti di esecuzione.

- **Spiegazione dettagliata delle disposizioni specifiche della proposta**

Dato che la proposta non modifica la sostanza ampiamente accettata e sperimentata del regolamento NUTS, essa non lo modifica più di quanto non sia assolutamente necessario per raggiungere i suoi obiettivi.

Si propone di modificare o sostituire alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1059/2003 per i seguenti motivi.

- Articolo 1

Il nuovo articolo 1 amplia l'oggetto del regolamento NUTS, aggiungendo le tipologie territoriali e le griglie statistiche necessarie per calcolarle in base alla distribuzione e alla densità della popolazione nelle singole celle della griglia. Esso chiarisce anche il ruolo e la denominazione delle unità amministrative locali (LAU), indicate in modo non coerente nell'attuale regolamento NUTS (denominate sia "componenti della NUTS" sia "unità amministrative più piccole").

- Articolo 2

All'articolo 2 è soppresso il paragrafo 5. Esso fa riferimento a una comunicazione che doveva essere presentata nel 2005, due anni dopo l'entrata in vigore del regolamento NUTS iniziale nel 2003. Di conseguenza è obsoleto.

- Articolo 3

All'articolo 3, il paragrafo 4 è stato adeguato alle nuove procedure istituzionali introdotte dal trattato di Lisbona (passando dalla procedura di regolamentazione con controllo agli atti delegati).

Al paragrafo 5 è soppressa l'ultima frase, dato che non è più opportuno attribuire poteri alla Commissione a tale riguardo.

- Articolo 4

L'articolo 4 definisce le LAU. Vi vengono inoltre chiarite e semplificate le disposizioni sulle condizioni di trasmissione, che in precedenza non erano comprese in modo coerente.

Infine, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per adeguare l'elenco delle LAU riportato nell'allegato III del regolamento NUTS.

- Articolo 4 *bis*

L'articolo 4 *bis* è inserito per introdurre le griglie statistiche che la Commissione (Eurostat) provvederà a mantenere aggiornate e a pubblicare e che serviranno da base per calcolare le tipologie territoriali per le regioni e le zone.

- Articolo 4 *ter*

Il nuovo articolo 4 *ter* introduce le tipologie stesse e conferisce alla Commissione le competenze di esecuzione che le consentono di stabilire condizioni uniformi per la loro applicazione armonizzata.

- Articolo 5

Nel nuovo articolo 5 viene chiarita e semplificata la formulazione. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per adeguare la classificazione NUTS figurante nell'allegato I del regolamento NUTS.

- Articoli 7 e 7 *bis*

L'articolo 7 è aggiornato per fare riferimento al comitato competente che assiste la Commissione nell'adozione degli atti di esecuzione, mentre il nuovo articolo 7 *bis* riguarda l'esercizio della delega in conformità all'accordo interistituzionale "Legiferare meglio".

- Articolo 8

L'articolo 8 è soppresso. Esso faceva riferimento a una relazione sull'attuazione del regolamento NUTS che doveva essere presentata nel 2006, tre anni dopo l'entrata in vigore del regolamento NUTS iniziale nel 2003. Di conseguenza è obsoleto.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1059/2003 per quanto riguarda le tipologie territoriali (Tercet)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾, del 26 maggio 2003, istituisce una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) al fine di consentire la raccolta, la compilazione e la diffusione di statistiche regionali armonizzate nell'UE.
- (2) Per elaborare politiche più mirate, la Commissione, in collaborazione con l'OCSE, ha definito una serie di tipologie territoriali per classificare le unità statistiche stabilite con il regolamento NUTS.
- (3) Il sistema statistico europeo (SSE) utilizza già queste tipologie, in particolare il grado di urbanizzazione, compresa la definizione delle città, ad esempio per definire

¹ GU C del , pag. .

² GU C del , pag. .

³ Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

l'ammissibilità al sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale per realizzare azioni innovative in grandi città, città e periferie⁽⁴⁾.

- (4) La codificazione delle tipologie è necessaria per stabilire definizioni e condizioni univoche riguardo ai tipi territoriali, in modo da garantire un'applicazione armonizzata e trasparente e rendere stabili le tipologie. Ciò dovrebbe favorire l'elaborazione e la diffusione delle statistiche europee.
- (5) Dovrebbe essere applicato un sistema di griglie statistiche per calcolare i tipi territoriali e attribuirli alle regioni e zone in questione, dato che dipendono dalla distribuzione e dalla densità della popolazione nelle celle di un chilometro quadrato della griglia.
- (6) Dovrebbero essere chiariti anche vari aspetti minori delle unità amministrative locali (LAU) al fine di semplificare la terminologia e il meccanismo di trasmissione degli elenchi delle LAU dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat).
- (7) Per coerenza con le evoluzioni corrispondenti negli Stati membri, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti in conformità all'articolo 290 del trattato per quanto riguarda la modifica della classificazione NUTS figurante nell'allegato I, dell'elenco delle unità amministrative esistenti riportato nell'allegato II e dell'elenco delle unità amministrative locali riportato nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1059/2003. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate durante i suoi lavori preparatori, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte conformemente ai principi fissati nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 1° aprile 2016⁽⁵⁾. In particolare, per garantire un'equa partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (8) Al fine di garantire l'applicazione di condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, dovrebbero essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l'applicazione delle tipologie territoriali e le serie cronologiche che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione in caso di modifiche della classificazione NUTS. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁶⁾.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1059/2003,

⁴ GU L 148 del 20.5.2014, pag. 1.

⁵ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

⁶ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1059/2003 è così modificato:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento istituisce una classificazione statistica comune delle unità territoriali (NUTS), al fine di consentire la raccolta, la compilazione e la diffusione di statistiche armonizzate a diversi livelli territoriali dell'Unione europea.

2. La classificazione NUTS è riportata nell'allegato I.

3. Le unità amministrative locali (LAU), di cui all'articolo 4, completano la classificazione NUTS.

4. Le griglie statistiche, di cui all'articolo 4 *bis*, completano la classificazione NUTS. Esse sono utilizzate per calcolare le tipologie territoriali basate sulla popolazione.

5. Le tipologie territoriali dell'Unione, di cui all'articolo 4 *ter*, completano la classificazione NUTS attribuendo i tipi alle unità territoriali.";

2) all'articolo 2 è soppresso il paragrafo 5;

3) l'articolo 3 è così modificato:

a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le unità amministrative esistenti utilizzate per la classificazione NUTS sono descritte nell'allegato II. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 7 *bis* per adeguare l'allegato II in base alle evoluzioni corrispondenti negli Stati membri.";

b) al paragrafo 5, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Alcune unità non amministrative possono tuttavia derogare dai suddetti limiti a causa di particolari circostanze geografiche, socioeconomiche, storiche, culturali o ambientali, specialmente nelle isole e nelle regioni ultraperiferiche.";

4) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

Unità amministrative locali

1. In ciascuno Stato membro, le unità amministrative locali (LAU) suddividono il livello NUTS 3 in uno o due livelli supplementari di unità territoriali. Almeno uno

dei livelli LAU è un'unità amministrativa, quale definita all'articolo 3, paragrafo 1, e descritta nell'allegato III. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 7 *bis* per adeguare l'elenco delle LAU riportato nell'allegato III in base alle evoluzioni corrispondenti negli Stati membri.

2. Entro il primo semestre di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) l'elenco delle LAU, prendendo come riferimento il 31 dicembre dell'anno precedente ed indicando le eventuali modifiche apportate e la regione NUTS 3 alla quale appartengono le LAU. In tale comunicazione va rispettato il formato dei dati elettronici richiesto dalla Commissione (Eurostat).

3. La Commissione (Eurostat) pubblica l'elenco delle LAU nella sezione del suo sito web dedicata a tale argomento entro il 31 dicembre di ogni anno.";

5) sono aggiunti i seguenti articoli 4 *bis* e 4 *ter*:

"Articolo 4 bis

Griglie statistiche

La Commissione (Eurostat) mantiene aggiornato e pubblica un sistema di griglie statistiche a livello dell'Unione nella sezione del suo sito web dedicata a tale argomento. Le griglie statistiche sono conformi alle specifiche stabilite nel regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione⁽⁷⁾.

Articolo 4 ter

Tipologie territoriali dell'Unione

1. La Commissione (Eurostat) mantiene aggiornate e pubblica, nella sezione del suo sito web dedicata a tale argomento, le tipologie dell'Unione composte da unità territoriali a livello della NUTS, delle LAU e delle celle della griglia.

2. La tipologia basata sulla griglia è stabilita al livello di risoluzione della griglia di 1 chilometro quadrato nel modo seguente:

- "Centri urbani",
- "Agglomerati urbani",
- "Celle della griglia rurali".

3. Le tipologie seguenti sono stabilite a livello LAU:

a) grado di urbanizzazione (DEGURBA):

- "Zone urbane":

⁷

Regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione, del 23 novembre 2010, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali (GU L 323 dell'8.12.2010, pag. 11).

- "Grandi città" o "Zone densamente popolate",
- "Città e periferie" o "Zone mediamente popolate",
- "Zone rurali" o "Zone scarsamente popolate";

b) zone urbane funzionali:

- "Grandi città" più le loro "Zone di pendolarismo";

c) zone costiere:

- "Zone costiere",
- "Zone non costiere".

Se in uno Stato membro esistono diversi livelli amministrativi delle LAU, la Commissione (Eurostat) consulta lo Stato membro per determinare il livello amministrativo delle LAU che sarà utilizzato per l'attribuzione di tipologie.

4. Le tipologie e denominazioni seguenti sono stabilite a livello NUTS 3:

a) tipologia urbana-rurale:

- "Regioni prevalentemente urbane",
- "Regioni intermedie",
- "Regioni prevalentemente rurali";

b) tipologia metropolitana:

- "Regioni metropolitane",
- "Regioni non metropolitane";

c) tipologia costiera:

- "Regioni costiere",
- "Regioni non costiere".

5. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, condizioni uniformi per l'applicazione armonizzata delle tipologie negli Stati membri e a livello dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 7.";

6) l'articolo 5 è così modificato:

a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le modifiche della classificazione NUTS sono adottate nel secondo semestre dell'anno civile, ad intervalli non inferiori a tre anni, sulla base dei criteri definiti all'articolo 3. In caso di riorganizzazione sostanziale della relativa struttura

amministrativa di uno Stato membro, le modifiche della classificazione NUTS possono tuttavia essere adottate a intervalli più brevi.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 7 *bis* per adattare la classificazione NUTS figurante nell'allegato I in funzione delle evoluzioni corrispondenti negli Stati membri. I dati regionali che gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) sono basati sulla classificazione NUTS modificata a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo all'adozione dell'atto delegato di cui al primo comma.";

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Quando viene apportata una modifica alla classificazione NUTS, lo Stato membro interessato comunica alla Commissione (Eurostat) le serie cronologiche per la nuova ripartizione regionale, al fine di sostituire i dati già trasmessi.

La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, condizioni uniformi per le serie cronologiche e la loro durata, tenendo conto della fattibilità della loro trasmissione. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura di esame di cui all'articolo 7.

Le serie cronologiche sono fornite entro il 1° gennaio del quarto anno successivo all'adozione di un atto delegato di cui al paragrafo 4.";

7) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo, che è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui viene fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.";

8) è inserito il seguente articolo 7 *bis*:

"Articolo 4 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [*Publications Office: . please insert exact date of entry into force of this Regulation*].

3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi

specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione di un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 5, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro un termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

9) l'articolo 8 è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente